

COMUNE DI POGGIO PICENZE

STATUTO

Delibera n. 32 del 7/7/1995.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Statuto

1. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi e delle norme contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 141. La sua adozione intende rafforzare e stimolare la partecipazione dei cittadini, sia in forma singola che associata, alla gestione degli interessi della comunità locale.

Art. 2

Il Comune

1. Il Comune di Poggio Picenze è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, e dalle norme del presente Statuto.

Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 3

Segni Distintivi

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo lo stemma recante una aquila su sfondo azzurro. che posa le zampe su un colle, accompagnato da altri quattro colli, due a sinistra e due a destra, degradanti. Sul colle centrale si dipartono in modo obliquo, due spighe di grano una verso destra, una verso sinistra di colore oro come il colore dei colli.

2. Lo stemma e il gonfalone sono stati adottati con deliberazione Consiliare n. 52 del 20.12.1989 e riconosciuti storicamente.

3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, rappresentato da un drappo di colore rosso, al centro del quale è collocato lo stemma.

4. L'uso dei segni distintivi è disposto con provvedimento del Sindaco, in occasione di avvenimenti che rivestono particolare importanza e solennità nazionale e locale.

5. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986, in quanto applicabili.

Art. 4

Territorio, Sede

1. Il Comune di Poggio Picenze comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1928 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il Comune ha la sede legale nel centro abitato di Poggio Picenze. Nella sede istituzionale si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari per le quali gli organi possono riunirsi in altra sede.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del

Comune.

Art. 5

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Obiettivi preminenti del Comune sono:

- lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- la promozione di attività volte a favorire la pari opportunità per le donne e per gli uomini.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; partecipa alla determinazione ed alla relativa attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi degli enti ad esso sovraordinati.

4. In tali ambiti, il Comune attiva tutte le funzioni amministrative connesse ai seguenti settori organici:

- sanità;
- assistenza e beneficenza;
- assistenza scolastica;
- assetto per utilizzazione del territorio, e sua difesa ambientale;
- sviluppo economico, culturale, sportivo, ricreativo e turistico;
- edilizia pubblica e privata;
- tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico.

5. Nell'esercizio e nelle funzioni dei compiti di cui è titolare, il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di autonomia, di democrazia e di partecipazione, adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti, favorisce lo sviluppo di organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, incoraggia la costituzione di associazioni del volontariato. pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il 100 giorno della loro pubblicazione e, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE
ORGANI
CAPO I
ISTITUZIONALI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, Ad essi spetta la rappresentanza democratica degli interessi generali della collettività locale, che la esplicano mediante i compiti e le funzioni loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

Art. 9

1. Il Consiglio, secondo gli artt. 1 e 5 della Legge n. 81/1993 si compone del Sindaco e di n. 12 membri eletti con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. La durata in carica stabilita dalla Legge è di anni 4.

3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Consiglieri comunali

1. Il Consiglio, secondo gli artt. 1 e 5 della Legge n. 81/1993 si compone del Sindaco e di n. 12 membri eletti con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. La durata in carica stabilita dalla Legge è di anni 4.

3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato.

. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato dal Sindaco in prima seduta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Il Consiglio Comunale nella I seduta dopo l'elezione procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti, ove taluni consiglieri non siano convalidabili, il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Nel caso di mancata convalida della elezione del Sindaco, si dovrà procedere a nuova consultazione elettorale. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la Giunta da lui nominata; il Consiglio Comunale discute ed approva la proposta di indirizzi generali di

governo.

4. La posizione giuridica ed economica dei Consiglieri è stabilita dalla Legge.

5. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici secondo le norme del regolamento informazioni sull'attività del Comune, nonché sugli Enti ed Aziende cui esso partecipa o da esso controllati. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge.

6. I Consiglieri, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento.

7. I Consiglieri danno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte e concorrono, assicurando la presenza alla formazione della volontà dell'organo.

8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio viene dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

9. Il Comune assicura ai Consiglieri, che in dipendenza dell'esercizio delle proprie funzioni sono implicati in procedimenti di responsabilità di qualsiasi natura, l'assistenza processuale in ogni grado di giudizio, purché non sussista conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 11

Divieti al Consigliere di incarichi e consulenze

1. Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del proprio comune.

Art. 12

Dimissioni-Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e diventano efficace una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Nei consigli comunali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge T9 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge T8 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 13

Scioglimento del Consiglio

La legge detta le cause di scioglimento del Consiglio Comunale e disciplina le relative procedure.

Art. 14

Consigliere Anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale dei voti ai sensi dell'art. 72, IV comma; del T.U. approvato con D.P.R. n. 570/1960, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. In caso di parità è colui più anziano, di età.
2. Lo stesso criterio è valido per individuare chi legalmente lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Consigliere anziano esercita le funzioni che la legge, lo Statuto e il regolamento assegnano.

Art. 15

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti hanno l'obbligo di costituirsi in gruppi e di designare per iscritto al Sindaco i nominativi dei capi gruppo entro 1 giorni dall'insediamento del consiglio. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati come appartenenti ad un gruppo misto il cui rappresentante, in mancanza di designazione, è individuato nel consigliere di maggiore età.
2. Il Sindaco ha facoltà di convocare la conferenza dei Capigruppo e la presiede. La conferenza non costituisce organo collegiale, non assume decisioni, non adotta provvedimenti, può adottare ordini del giorno da sottoporsi all'esame del Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 16

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto del Comune, delle aziende speciali e dei consorzi, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione. le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modifica di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
 - f) assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni di aziende speciali e di consorzi, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a Società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nei suoi atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- o) formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'applicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.

4. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi comunali, salvo il caso previsto all'art. 37.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

An. 18

Commissioni comunali, consulte e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio, per il migliore esercizio delle funzioni, può avvalersi di Commissioni consultive e costituite nel proprio seno.

2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella composizione e nel funzionamento, da apposito regolamento.

3. Le Commissioni consiliari permanenti aventi funzione istruttoria, sono a rappresentanza proporzionale complessiva di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

4. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, le modalità per l'elezione del presidente, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e

forme di pubblicità dei lavori, il rispetto delle pari opportunità, secondo i dettami delle vigenti disposizioni di legge.

5. Le Commissioni temporanee possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

6. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

7. Per i singoli oggetti o singole materie, il Consiglio può nominare consulte o gruppi di lavoro composte da Consiglieri e cittadini in grado di dare un contributo all'approfondimento delle questioni di interesse comunale.

Art. 19

Attività ispettiva e commissione di indagine

1. Il Sindaco e gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 20

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e urgente.

2. Le due sessioni ordinarie, sono destinate l'una all'approvazione del bilancio di previsione e l'altra all'approvazione del conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di un quinto dei Consiglieri.

5. La richiesta deve essere corredata della proposta di deliberazione che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno, dopo aver acquisito i pareri di cui al comma 5° dell'art. 16.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario ne riferisce al Prefetto, che vi provvede previa diffida al Sindaco.

Art. 21

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificarsi al domicilio di ciascun Consigliere entro i seguenti termini:

a) cinque giorni per le sessioni ordinarie;

b) tre giorni per le sessioni straordinarie;

c) ventiquattro ore nei casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

A tali fini, i Consiglieri residenti in altri Comuni designano un domiciliatario residente nel Comune di Poggio Picenze. In mancanza l'avviso di convocazione è depositato presso l'ufficio notifiche del Comune.

2. Gli atti relativi agli affari da trattare sono depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Sindaco secondo le norme del regolamento.

Art. 22

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con l'intervento di almeno 7 dei Componenti il Consiglio, salvo i casi per i quali la Legge e lo Statuto prevedano che sia richiesta una maggioranza speciale.

. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo trascorse almeno 24 ore da quella stabilita per la prima convocazione, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. L'avviso della seconda convocazione viene inviato ai soli consiglieri risultati assenti nella seduta di prima convocazione,

4. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta andata deserta o disciolta.

Art. 23

Diserzione delle sedute

1. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o di quando questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o in mancanza il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art. 24

Contrasto di interessi

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni sulle quali essi o i loro parenti o i loro affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

2. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio:

è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei

regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza; può ordinare, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 27

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le sole deliberazioni concernenti persone sono adottate mediante scrutinio segreto, salvo i casi previsti dal regolamento.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le destinazioni di cui all'art. 16 comma 2. lett. n, - si applica in deroga al disposto del comma i, il principio della maggioranza relativa.
5. Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito regolamento, da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 28

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con chi ha presieduto l'adunanza.
2. Il Consiglio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare circa un argomento nel quale il segretario abbia un interesse.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE - SINDACO

SEZIONE 1°

Art. 29

La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 30

Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori che il Sindaco stesso nomina.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo nominato assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella successiva seduta pubblica.

Art. 31

Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore

1. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco, della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33

Attività propositiva e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio.
2. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine.

Art. 34

Divieto di incarichi e consulenze

1. All'assessore è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del proprio Comune.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede, e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La giunta delibera con l'intervento di tutti e tre i suoi componenti, compreso il Sindaco. In caso di assenza di un membro la seduta è valida anche con la presenza di due membri che deliberano con voto concorde.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
6. Ha diritto di proposta scritta alla giunta:

- il Sindaco;
- gli assessori;
- il segretario comunale;
- i responsabili dei servizi.

7. I consiglieri comunali che hanno ricevuto attribuzioni di compiti o mansioni e i responsabili-dei servizi possono assistere, su richiesta dei componenti la Giunta, alla seduta della stessa al fine di fornire elementi valutativi.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni della Giunta stessa.

9. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità.

10. Il Segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede la seduta.

Art. 36

Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

- a) collabora con il Sindaco;
- b) compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco o del Segretario;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Appartiene alla Giunta deliberare la variazione al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 37

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

SEZIONE 3° IL SINDACO

Art. 38

Il Sindaco organo Istituzionale

1. Il Sindaco è eletto da: cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale di Governo.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dalla legge.

Art. 39

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- ha la rappresentanza generale del Comune;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- convoca e presiede il Consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione nella prima adunanza e tutte le volte che ritenga necessario; tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve, a mezzo del segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei Consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;
- nomina i due assessori tra cui il vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo;
- convoca e presiede la Giunta; ne dirige l'attività e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi del Consiglio; coordina le funzioni delegate agli Assessori delle quali è politicamente responsabile;
- stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- rappresenta l'ente nell'assemblee dei consorzi. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto fra i consiglieri. Di tale scelta viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. In casi eccezionali la delega può avere anche carattere temporaneo;
- rappresenta in giudizio il Comune sia attore o convenuto;
- promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta alla prima seduta;
- indice le assemblee consultive dei cittadini della comunità Poggiana;
- promuove le conferenze dei servizi e stipula gli accordi di programma;
- vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale;
- emana, e ordina in conformità alla legge ed ai regolamenti;
- stipula i contratti in rappresentanza del Comune in sostituzione del Segretario, qualora questi assume nell'atto la funzione di ufficiale rogante;
- firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, nonché gli atti generali;
- provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge per garantire le nomine

di competenza consiliare;

- rilascia concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative, attestati di notorietà pubblica;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende Consorzi ed Istituzioni. Tutte le nomine debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48, Legge 142/90;
- il Sindaco nomina esperti di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge n. 142/90, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- adotta i provvedimenti ablatori nei casi previsti dalla legge;
- approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- sospende nei casi d'urgenza i dipendenti comunali sentito il Segretario comunale, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
- nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, sovrintende e coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complesse e generali degli utenti;
- determina l'apertura al pubblico degli uffici comunali;
- rilascia provvedimenti autorizzatori e concessivi non attribuiti al Segretario;
- vieta l'esibizione di atti riservati, ai sensi dell'art. 54 diritto di accesso e di informazione ai cittadini:
- comunica l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli interessati;
- promuove verifiche ed indagini sull'attività del Comune;
- indice i referendum consultivi comunali;
- presiede l'udienza pubblica dei cittadini, l'assemblea popolare e le associazioni; risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini anche per conto della Giunta e del Consiglio.

2. Il Sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 40

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può incaricare consiglieri ed assessori per il compimento di atti e per funzioni amministrative a tempo determinato. L'incarico è rinnovabile.
2. Gli atti di incarico sono comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
4. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione nei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 70, e seguenti «responsabilità verso il Comune».
6. Gli Assessori cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 41

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel comma 1 dell'art. 38 della Legge 142/90 alle quali provvedono gli uffici servizi competenti nell'ambito delle rispettive responsabilità.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra l'assistenza della forza pubblica. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni indicate nel presente articolo.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 42

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 43

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 provvedendo ope legis e con tutte le attribuzioni del Sindaco.

Art. 44

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dall'art. 15, comma 4 bis, della 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 45

Responsabilità degli Amministratori

1. Gli amministratori comunali hanno il dovere di svolgere il loro mandato nell'interesse esclusivo della Comunità locale. In conformità alla legge, essi assumono diretta responsabilità civile, amministrativa e contabile per gli atti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CRITERI DIRETTIVI

Art. 46

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle altre associazioni sociali, giovanili e di volontariato.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

CAPO II

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 47

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi giovanili e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi giovanili e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono

nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi, i locali e gli spazi idonei e disponibili. Con apposito regolamento sono disciplinate le limitazioni e le cautele necessarie e le condizioni e le modalità d'uso, in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici, l'eventuale pagamento di un corrispettivo per la copertura delle spese.

3. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco.

Art. 48

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, hanno facoltà di disporre la consultazione di cittadini, di lavoratori, di studenti, di forze sindacali e sociali, mediante riunioni assemblee e referendum.

2. I risultati delle consultazioni sono esplicitamente menzionati nei conseguenti atti deliberativi.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 49

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi. Il Sindaco ove ritenga opportuno trasmette tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni gli atti al Consiglio o alla Giunta che in relazione alle rispettive competenze, provvedono ove necessario ad assumere atti deliberativi.

2. Agli effetti del precedente comma le istanze devono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno del dieci per cento degli iscritti alle liste elettorali.

3. L'autenticazione delle firme dei presentatori di istanze, petizioni e proposte avviene a norma di legge, a pena d'inammissibilità.

Art. 50

Referendum

1. Il Comune, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale, favorisce l'esperimento di referendum consultivi su materie di esclusiva competenza comunale.

2. Si fa luogo a referendum:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati. In tale caso, sull'ammissibilità decide il Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di bilancio di previsione e conto consuntivi, di tributi locali e tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per l'elezione della Camera dei Deputati.

5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. Per la validità del referendum occorre la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto.

7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se la risposta affermativa riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.

Art. 51

Effetti del referendum consultivo

1. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 52

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 53

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio può delegare la costituzione del Comune nel giudizio nonchè, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione di ricorso,

Art. 54

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

Art. 55

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi e dei diritti.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e dei procedimenti, in particolare di quelli relativi alla adozione di provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, ai fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione, altresì, garantisce la più ampia informazione sull'attività amministrativa dell'Ente mediante la pubblicazione di manifesti e opuscoli.
4. Chiunque sia portatore di Interessi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti partecipa ai procedimenti amministrativi in conformità alle norme legislative in materia.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 56

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Il Comune adotta :1 regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
3. Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
4. Il comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I SERVIZI

Art. 57

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 58

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 59

Aziende speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
- b) il presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dai propri statuti e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, anche con beni in concessione, determinante le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventi sociali.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 60

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal precedente articolato, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

Art. 62

Unione dei Comuni

1. Il Comune favorisce l'unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme:

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 63

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Giunta regionale e

comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 64

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme dello Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi che deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

DEL PERSONALE

Art. 65

Disciplina dello Status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

- a) gli organi, gli uffici i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- i) individua i criteri per gli incentivi a favore dei dipendenti, di intesa con le OO.SS., nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria.

2. Apposito regolamento determina la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti. Dette commissioni sono costituite in maggioranza da tecnici particolarmente esperti nelle materie di cui alle prove di esame.

Art. 66

Collaborazione esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 67

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore, ove possibile.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 68

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge.

Art. 69

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, nei rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, espleta le funzioni di direzione tecnico-amministrative degli uffici e dei servizi, di carattere gestionale anche con rilevanza esterna, consultive, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e dello Statuto.

in particolare il Segretario:

- assolve alla direzione di tutti gli Uffici e servizi; è capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, emana direttive e ordini, autorizza missioni e permessi del personale, dispone le prestazioni straordinarie del personale in esecuzione di deliberazioni, adotta provvedimenti di mobilità interna, propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, esercita potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia ed inefficienza dello stesso;
- emana tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che costituiscono esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari, di atti, programmi e piani, a contenuto vincolato o comportanti una mera discrezionalità di carattere tecnico;
- stipula i contratti deliberati dalla Giunta e dal Consiglio quando non svolga la funzione di ufficiale rogante;
- è proposto all'espletamento dei concorsi e presiede la relativa commissione e ha la

responsabilità della stessa;

- cura l'attuazione dei provvedimenti;
- è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
- partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne sottoscrive i verbali; su autorizzazione del Sindaco partecipa a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne al Comune:
- formula il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e svolge funzioni di consulenza tecnico-giuridica sulle questioni sollevate in seno agli organi o quali partecipa:
- cura l'invio delle deliberazioni dovute ai Capigruppo e al Prefetto: riceve le designazioni dei Capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni della Giunta, nonché l'atto di dimissioni del Sindaco;
- invia le deliberazioni al controllo:
- cura l'affissione degli atti e provvedimenti all'Albo Pretorio e ne attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività:
- rilascia certificazioni, notizie e documenti a cittadini e Consiglieri comunali;
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
- riceve istanze, petizioni e proposte dei cittadini, interrogazioni, mozioni e richieste dei Consiglieri; cura la loro sottoposizione agli organi ed uffici competenti e che venga data tempestiva risposta;
- presiede le Commissioni di gara.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ

Art. 70

Responsabilità verso il Comune

1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire i danni da violazione degli obblighi di servizio.
2. I dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura

Art. 71

Responsabilità verso terzi

1. I dipendenti comunali, che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui

compimento il dipendente sia obbligato per legge o per regolamento.

Art. 72

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 73

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e inestensibilità agli eredi.

Art. 74

Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via Amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 16 e 35.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII

FINANZA E CCNTABILITÀ

An. 75

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza dei Comune è riservata alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 76

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte statali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le

entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 77

Amministrazione di beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola ogni dieci anni: dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali sono, di regola, dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso dietro pagamento

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, di cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 78

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile ai ragioneria. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

Art. 79

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nei rendiconti comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30: giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore di cui all'articolo «Revisione Economico Finanziaria n. 81) del presente Statuto.

Art. 80

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini

istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

e) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. Il Segretario comunale, può rogare nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 81

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economicità della gestione.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 82

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del DL. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1978, n. 3 (20).

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché della apposita convenzione.

Art. 83

Controllo economico della gestione

1. Il responsabile del servizio di ragioneria esegue periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei Pendi stanziati nei capitoli di bilancio.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze è fatta constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimette all'organo che ha disposto l'accertamento e, in ogni caso, alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la relazione generale aggiornata sulla situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando le anomalie riguardanti i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1luglio 1986, n. 318, convertito nella 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione così la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 84

Contabilità per centri di costo

1. Il Comune ha facoltà di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli artt. 2424, 2425, 2425 bis e seguenti del Codice Civile.
2. Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.
3. Apposito regolamento disciplina la contabilità per centri di costo di cui ai commi precedenti.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 85

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che potranno essere raccolte e coordinate dalla Provincia.

Art. 86

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 87

Conferenza dei Sindaci del comprensorio

1. Il Comune promuove ed attua - con i Comuni che gravitano nel comprensorio

aquilano - le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi anche in forma associativa.

2. A tal fine il Comune partecipa alla costituzione di una conferenza dei Sindaci, quale organismo permanente di consultazioni per:

- a) la predisposizione di piani territoriali di coordinamento;
- b) la proposizione di programmi di opere di comune interesse;
- c) la promozione di iniziative e di attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, culturale e sportivo;
- d) la individuazione di forme di collaborazione per la gestione di servizi.

Art. 88

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forma di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 89

Deleghe ad altri Enti

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare ad altri enti l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

Art. 90

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 91

Adozione di regolamenti

1. I regolamenti previsti dallo Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

Art. 92

Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui ai precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.